



CITTA' DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE N. 76 DEL 17/07/2024

**OGGETTO: PRESA D'ATTO PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
DELLA CAPO D'ANZIO SPA E INDIRIZZI CONSEGUENTI.**

L'anno duemilaventiquattro, addì diciassette del mese di Luglio alle ore 16:55, nella Sede Comunale di Villa Corsini Sarsina, si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23/11/2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 30/11/2022 e pervenuto presso l'Ente il 06/12/2022 con prot. n. 103483/2022, così composta:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	PRESENTE	ASSENTE
SCOLAMIERO ANTONELLA	x	
TARRICONE FRANCESCO		x
ANATRIELLO AGOSTINO	x	

con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Paola Moroni, la Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che

- il Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 novembre 2022 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. n. 267/2000 ed il conseguente affidamento della gestione dell'Ente alla Commissione Straordinaria;
 - con Decreto del Prefetto di Roma Prot.n.435746/2022 acquisito agli atti dell'Ente con Prot.n. 99475/2022 è stata decretata, con decorrenza immediata, la provvisoria amministrazione del Comune, con i poteri attribuiti agli organi dell'Ente, sino al perfezionamento dell'iter procedurale di scioglimento e comunque non oltre il termine di 60 giorni dall'adozione del citato decreto, alla Commissione Straordinaria composta dal Prefetto a. r. D.ssa Antonella Scolamiero, dal Viceprefetto a. r. Dott. Francesco Tarricone e dal Dirigente Area 1 – Comparto Funzioni Centrali a.r. Dott. Agostino Anatriello;
 - con D.P.R. del 23/11/2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 30/11/2022 e pervenuto presso l'Ente il 06/12/2022 con prot. n.103483/2022, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio, e confermata la composizione della Commissione di cui sopra;
 - con D.P.R. del 27/03/2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/04/2024 e pervenuto presso l'Ente il 16/04/2024 con prot. n. 29503/2024, è stata disposta la proroga dello scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio per ulteriori sei mesi;
- RICHIAMATO il Decreto 28 luglio 1995, n. 523 recante *"Regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione degli enti locali."*;

RICHIAMATA la deliberazione commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 30/11/2022 con la quale, a seguito dell'insediamento della Commissione straordinaria, si definivano le modalità organizzative idonee a garantire l'azione di indirizzo di specifica competenza dell'Ente ai fini del corretto e regolare andamento dei servizi erogati dall'Amministrazione comunale;

PREMESSO che

- il comune di Anzio detiene il 61% del capitale della società "Capo d'Anzio spa" (a seguire, anche solo la "Società");
- la Società è stata costituita (con atto del 7.06.2000) per la "promozione e la gestione del porto di Anzio e la progettazione e realizzazione delle infrastrutture e delle opere funzionali al servizio" (art. 4, atto costitutivo), giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 4.05.2000;
- in esecuzione della convenzione stipulata tra il Comune e Italia Navigando srl (società controllata, per il tramite di Sviluppo Italia spa, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) del 26.03.2004, in data 26.03.2004, si addiveniva all'aumento di capitale della Società (fino allora interamente partecipata dal Comune) e al conseguente acquisto del 39% delle azioni post-aumento da parte di Italia Navigando;
- le azioni acquistate da quest'ultima erano di categoria B e, pertanto, le stesse, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, dello statuto, non potevano essere trasferite a terzi non soci senza il gradimento del Comune e che il mancato gradimento avrebbe determinato l'obbligo di acquisto delle azioni da parte dell'ente, salvo il diritto di recesso dell'alienante;

- l'articolo 5 del Patto Parasociale stipulato tra il Comune e Italia Navigando prevedeva espressamente, tra gli altri, l'obbligo, in capo a quest'ultima, (i) di adoperarsi per il reperimento dei flussi finanziari necessari alla realizzazione dell'impresa; (ii) di provvedere alla definizione di piani, programmi e progetti di ingegneria finanziaria, finalizzati non solo a canalizzare sulla comune iniziativa ogni possibile aiuto rinveniente dalla normativa regionale, nazionale o comunitaria, ma anche a delineare le linee strategico-operative dell'iniziativa imprenditoriale;

CONSIDERATO, dunque, che

- la Società era espressione di un modello di partenariato pubblico-privato, con il quale, attraverso l'apporto operativo e finanziario del privato, si sarebbero dovute realizzare le opere previste dal Piano Regolatore del Porto di Anzio;

- in data 10.03.2005, la Società presentava alla Regione Lazio domanda di concessione demaniale marittima per la realizzazione delle opere previste dal Piano Regolatore Portuale e per la gestione della porzione delle medesime dedicate alla nautica da diporto;

- la concessione demaniale era rilasciata, per una durata di 50 anni, in data 21.09.2011, con l'assegnazione di un termine di 5 (cinque) anni per la realizzazione delle opere, salvo proroga;

CONSIDERATO, tuttavia, che

- Italia Navigando non solo non dava esecuzione agli obblighi contratti nei confronti del Comune, ma, inopinatamente, era oggetto di una scissione mediante assegnazione di parte del patrimonio, inclusa la partecipazione societaria nella Società, a una società, che, dopo una serie di complesse operazioni societarie, acquisiva natura (proprietaria) meramente privata (la Marinedi srl);

- tali circostanze determinavano un gravissimo pregiudizio in capo al Comune per una pluralità di ragioni (a partire da quella connessa alla violazione dei principi dell'evidenza pubblica nella selezione del *partner* privato e dalla conseguente impossibilità di dare corso alle previste operazioni imprenditoriali);

- aveva, così, avvio un lungo contenzioso, ancora in corso (risulta pendente giudizio davanti alla Corte di Cassazione, n.r.g. 24750/2021), per effetto del quale il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3374/2019 del 13.02.2019, confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 3327/2021 del 5.05.2021, ha trasferito in favore del Comune le azioni rappresentative del 39% del capitale sociale della Società;

- la sentenza di primo grado non è provvisoriamente esecutiva, in pendenza dell'impugnazione, onde il Comune non ha ad oggi potuto in alcun modo darvi esecuzione;

- la partecipazione di Marinedi è stata, così, assoggettata, in attesa della definizione del contenzioso, a sequestro giudiziario, con nomina di custode (dott. Emanuele D'Innella);

- nelle more, a causa della descritta illegittima condotta dei soci di minoranza, la Regione Lazio aveva comunicato l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del Codice della Navigazione e dell'articolo 26 del Regolamento di Esecuzione (DPR n. 328/1952);

- tale procedimento non aveva conclusione in ragione dell'intervenuto trasferimento di competenze (dalla Regione ai Comuni) in materia di concessioni demaniali marine;

ATTESO che

- la situazione venutasi a creare ha determinato uno stallo gestionale e amministrativo della Società, dal momento che il Comune, non avendo la disponibilità

della partecipazione privata, non ha potuto adottare alcun alternativo modello gestionale, in attesa della completa definizione del contenzioso, inutilmente protrattosi per volontà e condotta di Marinedi;

- tutto ciò ha provocato una condizione di squilibrio economico-finanziario, essenzialmente dovuta al mancato apporto del privato;
- in particolare, infatti, nonostante sia il Tribunale, che la Corte di Appello di Roma abbiano riconosciuto la piena fondatezza delle ragioni di questa Amministrazione comunale e il grave inadempimento del socio privato, che ha determinato anche l'impossibilità di perseguire l'oggetto sociale, la Marinedi s.r.l. e la Marinedi Partecipazioni s.r.l. hanno frapposto ricorso in cassazione, così impedendo di fatto ogni prospettiva di sviluppo e di risanamento della Società, anche alla luce degli insormontabili vincoli di ordine pubblico economico incombenti sul Comune, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

DATO ATTO che

- in tale quadro, con provvedimento del 4.07 u.s., il Tribunale di Velletri, nel procedimento promosso dalla stessa Marinedi, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società, nominando il Giudice delegato e due curatori;
- tale provvedimento è stato adottato sulla base della considerazione che la Società versa «*effettivamente in stato di insolvenza [...], come desumibile dalla relazione illustrata nel corso dell'assemblea del 17.05.2024 dallo Studio Rossi Sirleo & Partners, depositata in giudizio dalla stessa Capo d'Anzio: "a causa dell'impossibilità di conseguire quei ricavi prospettati in sede di sviluppo della Società, i soli ricavi della gestione del porto turistico e degli altri servizi non consentivano (e non consentono) di pagare con regolarità i propri fornitori, in particolar modo la concessione demaniale, e di fare investimenti anche minimali. Gli investimenti (realizzazione del parcheggio e del campo Boe) effettuati nel 2022 in assenza di finanziamento da parte del sistema bancario e da parte del Comune, sono stati finanziati con la postergazione dei pagamenti dei fornitori e di altri debiti che si sono tutti riversati nella gestione 2023/2024. Ogni tipologia di costo di natura straordinaria non consente, allo stato, di essere sopportato finanziariamente dalla Società. Nel corso del 2024, sono in corso di esecuzione da parte del Comune di Anzio interventi straordinari di dragaggio per un totale di euro 356 mila circa, da addebitare «in danno» alla Capo d'Anzio come indicato nella nota inviata dall'Ufficio Demanio alla società. Già in passato è accaduto che la Regione Lazio abbia eseguito il dragaggio in danno e addebitato i costi alla società che non li ha mai pagati. La Società ha un debito nei confronti della Regione Lazio e del Comune per canoni demaniali e dragaggio in danno (ante2024) per oltre euro 1,7 milioni e un debito nei confronti del Comune di Anzio per circa 0,5 milioni (per l'escussione di una fideiussione)" [...]»;*

CONSIDERATO, infine, che il Tribunale, in ordine alla richiesta di disporre l'esercizio provvisorio, ha ritenuto che la stessa vada previamente valutata dalla curatela;

VALUTATO di dover fornire indirizzi ai competenti Dirigenti, nella tutela degli interessi dell'ente e al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di gestione dell'area portuale in capo alla Capo D'Anzio Spa, fatta salva la continuità aziendale con esercizio provvisorio eventualmente disposto dalla curatela;

Tutto ciò premesso e considerato

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 espressi dal Dirigente ad interim Area Economico Finanziaria Dott.ssa Paola Moroni;

Con votazione favorevole all'unanimità

DELIBERA

1. di **PRENDERE ATTO** del provvedimento giudiziale emesso dal Tribunale di Velletri in data 04.07.2024 con il quale viene dichiarata la liquidazione giudiziale della soc. Capo D'Anzio Spa ai sensi del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
2. di **DEMANDARE** al Dirigente Area 5 Ambiente e Patrimonio ogni valutazione ed avvio di iniziativa utile a garantire l'ordinato svolgimento delle attività di gestione dell'area portuale, fatta salva la continuità aziendale con esercizio provvisorio eventualmente disposto dalla curatela;
3. di **DEMANDARE** al Dirigente Area 2 Economico Finanziaria in raccordo con il Servizio Ufficio contenzioso legale l'attivazione delle azioni di tipo risarcitorio nei confronti di Marinedi e/o di Marinedi Partecipazioni srl e dei loro danti causa (in particolare, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, cui la presente viene parimenti indirizzata), alla cui condotta vanno imputati, tra gli altri, la liquidazione della Società, la conseguente distruzione del valore degli investimenti dei Soci ed il pregiudizio per i creditori, il pubblico erario e il Comune;
4. di **DICHIARARE**, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott.ssa Antonella Scolamiero

Dott. Agostino Anatriello

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Paola Moroni